



CITTA' DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

RIPARTIZIONE URBANISTICA, AMBIENTE, TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ordinanza n. 59 del 23/03/2021

OGGETTO: PROTOCOLLO ANTISMOG STAGIONE 2020-2021 E SEGUENTI. PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO, INERENTE LE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA: LIMITAZIONE STRAORDINARIE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI IN APPLICAZIONE DELLA DGR N°9-2916/2021.

IL SINDACO

Rilevato che in ordine al presente provvedimento, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Premesso che:

- La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.
- Coerentemente, il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9, demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.
- In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

- La Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvando:
 - i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;
 - le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’informazione al pubblico, in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
 - le date di inizio e fine delle misure e l’indicazione delle autorità competenti all’attuazione.
- Le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” rappresentano, secondo quanto previsto dalla sopraccitata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall’Accordo stesso.
- Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM10, evidenziando tra l’altro che il superamento risulta “tuttora in corso”;
- Con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all’obbligo sancito dall’art. 23, in combinato disposto con l’allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell’aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Dato atto che:

- le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale;
- la citata sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 determina l’obbligo per lo Stato Italiano di adottare i provvedimenti necessari a darle esecuzione (cfr. articolo 260, comma 1, TFUE) che, nel caso in esame, si sostanziano in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla Direttiva.

Dato atto, inoltre, che:

- ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM10 in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio ai fini della qualità dell’aria:

- l'Agglomerato di Torino – Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti;
- la Zona di Pianura – Zona IT0119, con 268 comuni;
- la Zona di Collina – Zona IT0120, con 646 comuni;

per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell'intero territorio regionale;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26.02.2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell'aria, dettagliate nell'allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, al fine di agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, precedentemente adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (individuazione utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);
- con la medesima DGR, la Regione Piemonte ha disposto di individuare la data del 01.03.2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata DGR);

Considerato che:

- il Comune di Bra è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26.02.2021;
- il Comune di Bra è chiamato ad attuare in particolare le misure di breve periodo, di cui ai punti da 1.1. a 1.6. dell'allegato A, con immediata entrata in vigore dal 01.03.2021, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7. del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato.

Dato atto che i suddetti controlli sono condizionati alla disponibilità di risorse finanziarie, di personale e/o di formazione professionale del personale stesso impiegabile per le verifiche, tenuto conto del carico di lavoro già in essere, anche legato alle situazioni determinate dall'emergenza Covid-19.

Richiamato il proprio provvedimento di Ordinanza n°189 del 30.09.2020 (*“Protocollo antismog stagione 2020-2021. Applicazione delle misure “strutturali” e “temporanee” di limitazione delle emissioni in atmosfera in attuazione del “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano” e della DGR n°14-1996/2020.”*), con cui si è data attuazione alle misure previste nel “protocollo antismog” per la stagione 2020-2021.

Dato atto che nella DGR n. 9-2916/2021 è specificato che *“Ulteriori deroghe possono essere inserite dai comuni in relazione a specifiche esigenze territoriali”* ed è previsto di *“inserire le strade non interessate dalle limitazioni garantendo l'accesso a parcheggi di attestamento o interscambio utilizzabili per facilitare l'accesso all'area limitata [...]”*, ma allo stesso tempo le disposizioni vigenti non indicano modalità di dettaglio che consentano di individuare secondo criteri oggettivi tali percorsi, garantendo da un

lato il contenimento delle emissioni dovute al traffico veicolare e dall'altro l'esigenza di rendere minimi i disagi alla popolazione per le limitazioni agli spostamenti (con particolare riferimento alle categorie più deboli), ciò premesso si identificano i seguenti tratti di viabilità consentiti in deroga, validi per entrambi i sensi di marcia (evidenziati nella cartografia allegata):

- Tangenziale – Strada Falchetto – Viale Costituzione – Via Edoardo Brizio – Via Senatore Sartori (consente il raggiungimento dei parcheggi del Piazzale Coop e di Via Senatore Sartori);
- Tangenziale – via Piumati – Via Antonio Rolfo – Corso Monviso – Viale Rimembranze – Piazza Roma – Piazza Carlo Alberto – via Trento e Trieste fino a Piazza Nassiriya (consente il raggiungimento del cimitero di Bra, di Piazza Carlo Alberto e della stazione ferroviaria);
- Via Cuneo – Viale Fratelli Rosselli - Viale Rimembranze – Piazza Roma – Piazza Carlo Alberto – via Trento e Trieste fino a Piazza Nassiriya (consente il raggiungimento del cimitero di Bra, di Piazza Carlo Alberto e della stazione ferroviaria);
- Strada Orti – Piazza Spreitenbach (consente il raggiungimento di Piazza Spreitenbach);
- Strada Montenero – Piazza Spreitenbach (consente il raggiungimento di Piazza Spreitenbach);
- via don Orione fino al Santuario della Madonna dei Fiori (consente il raggiungimento dei rispettivi parcheggi).

Dato atto che l'art 7, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 285/1992 dispone che il Sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico.

Richiamato il previgente provvedimento di ordinanza di istituzione della Zona a Traffico Limitato "Ambientale" sul territorio comunale di Bra, n°36/2005 del 24.02.05, dal titolo "Ordinanza di limitazione della circolazione veicolare (ZTL) ai sensi del Piano di azione provinciale ex art. 7 D. L.vo 4 agosto 1999, n. 351 per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60 in materia di qualità dell'aria - Divieto di transito per i veicoli non ecologici", nella sua forma di testo coordinato con le modifiche introdotte dall'Ordinanza n°293 del 30.08.2006 e dall'Ordinanza n°6 del 09.01.2007.

Ritenuto che in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

Vista la DGR 14 settembre 2018, n. 29-7538 avente ad oggetto "Integrazione alle misure di cui alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvate in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, relativamente ai generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kWh, in riferimento ai disposti di cui al DM 7 novembre 2017, n. 186".

Visto il Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, "Regolamento regionale recante: Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 14-1996 del 25 settembre 2020 avente ad oggetto "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199".

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi", contenente lo schema di ordinanza tipo.

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, in particolare art. 48 lettera e) "*non si possono accendere fuochi fuori dai camini in vicinanza delle abitazioni*".

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto il vigente Regolamento Comunale d'Igiene (DCC n°519 del 12.12.1985 e s.m.i.).

Visto lo Statuto della Città di Bra.

Dato atto che il presente atto provvedimento è da considerarsi sostitutivo della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i.

Considerato che l'esito dell'istruttoria porta a ritenere che sussistano le condizioni, i requisiti ed i presupposti di legittimazione per l'adozione del presente provvedimento.

Dato atto che in ordine al presente provvedimento il Comandante della Polizia Municipale, per quanto di propria competenza ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne ha attestato, ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi, la regolarità e la correttezza.

DISPONE

Con effetto immediato, la revoca dell'Ordinanza n°189 del 30.09.2020 ("*Protocollo antismog stagione 2020-2021. Applicazione delle misure "strutturali" e "temporanee" di limitazione delle emissioni in atmosfera in attuazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" e della DGR n°14-1996/2020.*"), emanando in sostituzione il presente atto.

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti

ORDINA

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1 Limitazioni strutturali

A partire dalla data della presente ordinanza sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1 divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
- 1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalla data della presente ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a

sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;

- 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00, di tutti i giorni (festivi compresi), dalla data della presente ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;
- 1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 1.6 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dalla data della presente ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui culturali non risulti possibile;

2 Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e D.G.R. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dalla data della presente ordinanza al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022:

2.1 Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”

- 2.1.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 3, 4 e 5;
- 2.1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12:30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
- 2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle

in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

- 2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
- 2.1.5 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- 2.1.6 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
- distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
 - iniezione profonda (solchi chiusi);
 - sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione.
- 2.1.7 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
- 2.1.8 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”

- 2.2.1 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi;
- 2.2.2 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale ad EURO 5 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni;

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo.

3 Veicoli esentati dalle limitazioni alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.3

Si stabiliscono le seguenti deroghe, dando atto che risulta trascurabile il numero di veicoli ricadenti in tale circostanze rispetto al parco veicolare circolante su base giornaliera:

- 3.1 veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli

appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

- 3.2 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo. Tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata;

4 Veicoli esentati dalle limitazioni alla circolazione veicolare di cui ai punti: 1.2, 2.1, 2.2

Oltre ai veicoli indicati al precedente punto 3), in linea con quanto stabilito nell'Accordo di bacino Padano, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e dai Presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che aveva fatto salve "le eccezioni indispensabili", sono autorizzati alla circolazione veicolare "in deroga" i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili (*da intendersi comprensive delle vaccinazioni e terapie correlate all'emergenza Covid-19*), i veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, come meglio dettagliato nei seguenti punti.

- 4.1. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- 4.2. veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 4.3. veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale", e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;
- 4.4. veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale", e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;
- 4.5. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc.;
- 4.6. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario. Viene dato atto che in tale casistica "in

deroga” sono da intendersi inclusi i veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si recano alla vaccinazione contro il virus Covid-19, presso i centri autorizzati, o che si sottopongono a terapie correlate alla medesima patologia, accompagnati da idonea documentazione che attesti data e orario di prenotazione;

- 4.7. veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.8. veicoli utilizzati dall’Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.9. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiara che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- 4.10. veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.11. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.12. veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.13. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.14. veicoli condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, anche al fine di limitare i contatti con altre persone in ragione dell’emergenza Covid-19.

L’orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono sempre essere congrui con la motivazione dell’esonero.

AVVISA

Che è inoltre vigente la DGR 14 settembre 2018, n. 29-7538, la quale stabilisce:

- 2) *di adottare, in attuazione alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” [...]*
 - a) *il divieto, in tutti i comuni del territorio regionale, di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi di appartenenza: [...]*
 - *“quattro stelle, per i generatori che verranno installati dal 1.10.2019;*
 - b) *il divieto, dal 01/10/2019 in tutti comuni appartenenti alle zone “Agglomerato di Torino”, “Pianura” e “Collina” così come individuati nella deliberazione di Giunta regionale n. 41-855 del 29 dicembre 2014, di utilizzo dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa se aventi prestazioni emissive, come individuate dal DM n. 186 del 7/11/17, inferiori alle “tre*

stelle”.

- 3) *di disporre che sono esentate dal divieto di utilizzo di cui al precedente punto 2), lettera b), le unità immobiliari in cui il generatore di calore a biomassa di potenza nominale inferiore a 35 kW sia l'unico sistema di riscaldamento presente [...]”.*

COMUNICA

- che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:
 - sulla home page del sito internet della Regione Piemonte: <http://www.regione.piemonte.it>;
 - sul sito internet di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>;
 - sul sito internet del comune di Bra, <http://www.comune.bra.cn.it/>.
- Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è il centro abitato del Comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non serviti da Trasporto Pubblico Locale e per la seguente viabilità consentita in deroga, per entrambi i sensi di marcia (percorsi evidenziati nella cartografia allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento):
 - Tangenziale – Strada Falchetto – Viale Costituzione – Via Edoardo Brizio – Via Senatore Sartori (consente il raggiungimento dei parcheggi del Piazzale Coop e di Via Senatore Sartori);
 - Tangenziale – via Piumati – Via Antonio Rolfo – Corso Monviso – Viale Rimembranze – Piazza Roma – Piazza Carlo Alberto – via Trento e Trieste fino a Piazza Nassiriya (consente il raggiungimento del cimitero di Bra, del parcheggio di Piazza Carlo Alberto e della stazione ferroviaria);
 - Via Cuneo – Viale Fratelli Rosselli - Viale Rimembranze – Piazza Roma – Piazza Carlo Alberto – via Trento e Trieste fino a Piazza Nassiriya (consente il raggiungimento del cimitero di Bra, del parcheggio di Piazza Carlo Alberto e della stazione ferroviaria);
 - Strada Orti – Piazza Spreitenbach (consente il raggiungimento del parcheggio di Piazza Spreitenbach);
 - Strada Montenero – Piazza Spreitenbach (consente il raggiungimento del parcheggio di Piazza Spreitenbach);
 - via don Orione fino al Santuario della Madonna dei Fiori (consente il raggiungimento dei rispettivi parcheggi).
- Il territorio interessato dagli altri vincoli imposti dal presente provvedimento è tutto il territorio comunale.

DEMANDA

- agli uffici competenti della Ripartizione LL.PP. l'aggiornamento e/o nuova apposizione dell'idonea segnaletica stradale relativa alle limitazioni alla circolazione stradale di cui al presente provvedimento, previa verifica da parte della Polizia Municipale.

AVVISA

- che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero: ai sensi dell'art. 6 o 7 del Codice della Strada, relativamente ai

provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale; ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i. relativamente agli altri provvedimenti (ivi compreso il divieto di sostare con il motore acceso);

- che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale;
- che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta;
- che nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli, con apposito provvedimento, si potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal presente atto;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

INFORMA

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., secondo le tempistiche e le modalità precisate nel medesimo;
 - entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica o dalla piena conoscenza, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199.
- Che il responsabile del procedimento, ai sensi Legge 241/1990 e s.m.i., è l'ing. Emanuele RAMBAUDI, Istruttore Tecnico Direttivo dell'Ufficio Ambiente di questo Comune, cui sarà possibile rivolgersi nell'orario di apertura dell'ufficio al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 12.45, tel. 0172 438210, preferibilmente a mezzo e-mail in ragione delle limitazioni dovute all'emergenza Covid-19, tramite l'indirizzo ambiente@comune.bra.cn.it):
 - per eventuali informazioni o chiarimenti in merito;
 - per prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
 - per presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo, in particolare ai fini delle verifiche di cui al citato D. Lgs. 152/2006, art. 192 comma 3.

DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- La trasmissione in copia ai seguenti destinatari:
 - Comando di Polizia Municipale del Comune di Bra, via Moffa di Lisio n°24 - 12042 Bra (CN) e Responsabili dei servizi Viabilità e Calore del Comune di Bra presso la Ripartizione LL.PP.;
 - Comando di Stazione di Bra dei Carabinieri Forestali, via Mercantini n°15 - 12042 Bra (CN), cp.cuneo@pec.corpoforestale.it;
 - Comando di Compagnia Carabinieri di Bra, Viale Costituzione n°17 - 12042 Bra, tcn29364@pec.carabinieri.it;
 - Comando di Compagnia Guardia di Finanza di Bra, via E. Guala n°2/B - 12042 Bra (CN), cn1110000p@pec.gdf.it;

- Questura di Cuneo – Sottosezione Polizia Stradale di Bra, via E. Guala n°2 - 12042 Bra (CN), sottosezpolstrada.bra.cn@pecps.poliziadistato.it;
- ARPA Piemonte, Str. Vecchia di Borgo n°11 - 12100 Cuneo, dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it;
- Provincia di Cuneo - Settore Tutela Territorio, Via M. D’Azeglio n°8 - 12100 Cuneo, protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it;
- ASL CN2 Alba-Bra, SOC Igiene e Sanità Pubblica, Via Vida n°10 - 12051 Alba (CN), aslcn2@legalmail.it;
- Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Via Principe Amedeo, 17 - Torino, territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it;
- Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Emissioni e Rischi Ambientali - Via Principe Amedeo, 17 Torino, emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it
- Prefettura di Cuneo, Via Roma n°3 - 12100 Cuneo, entilocali.prefcn@pec.interno.it.

DEMANDA

- al Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di Bra l’informazione, per il tramite dell’Ufficio stampa, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e della sua entrata in vigore in caso di superamento dei limiti di PM10, come previsto dalla normativa regionale;
- al Responsabile del Servizio Calore del Comune di Bra l’attuazione dell’obbligo di riduzione della temperatura di riscaldamento degli edifici di competenza;
- alla Polizia Municipale e alle altre forze di polizia la vigilanza sull’osservanza del provvedimento;
- alle Autorità e agli Enti competenti in materia la verifica del corretto adempimento al presente provvedimento.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni FOGLIATO)
(firmato digitalmente)